DDAB1 772 2016

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE	ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N. 20160049584 **Data** 20-07-2016	
Codice e Num. Det. DDAB1 - 772 - 2016	

OGGETTO:

D.LGS.152/06 e SMI, ART. 208. PROVVEDIMENTO DI RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL DEPOSITO PRELIMINARE [D15] MESSA IN RISERVA [R13], RECUPERO [R4] [R12], DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA POGGIO METALLI SRL - SPINETTA M.GO

DIREZIONE AMBIENTE
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione;

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

Visto il Decreto Presidenziale n. 174/99532 del 30/11/2015 con il quale è stata approvata la macrostruttura dell'Ente;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 186 Prot. n. 101303 del 04/12/2015 relativo all'incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano;

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione OSAB1- 4 - 2016, Prot. Gen. N. 21823 del 31/03/2016 "assegnazione nuove competenze - nuovo assetto;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato all Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gl articoli 36 e 50;

Visto l'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze dell Province)";

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale DDAB1 - 42 - 2015, Prot. Gen. N. 107722 DEL 24/12/2015, la Provincia di Alessandria ha autorizzato la Ditta POGGIO METALLI S.r.l. avente sede legale e operativa in Alessandria frazione Spinetta M.go Zona Industriale D/5 per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

Vista l'istanza, presentata in data 16/05/2016, Prot. Prov. AL n. 33206 del 18/05/2016, ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, dalla Ditta POGGIO METALLI S.r.l., P.IVA N. 01338620063, per il rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra;

Considerato che:

- a seguito dell'istanza di cui sopra, in data 24/05/2016, con nota Prot. Prov. AL n. 34773, veniva avviato il procedimento con contestuale richiesta di integrazioni a seguito di carenza documentale necessaria al regolare svolgimento dell'istruttoria, sospendendo quindi il procedimento in attesa della documentazione richiesta;
- In data 26/05/2016 la ditta Poggio Metalli provvedeva all'invio della documentazione richiesta;
- In data 07/06/2016 con nota prot 376035 veniva convocata la Conferenza dei Servizi in data 29/06/2016, per l'esame dell'istanza presentata;
- In data 05/07/2016 con Prot. Prov. AL n. 46038 del 08/07/2016, la Ditta Poggio Metalli ha presentato le integrazioni richieste nel corso della suddetta Conferenza dei Servizi;

Considerato che, trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta POGGIO METALLI S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati deve essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamati quali parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale, tutti i pareri positivi definitivi emessi da ARPA, ASL, Comune di Alessandria e dai Servizi Provinciali competenti nonché il verbale della Conferenza dei servizi tenutasi in data 29/06/2016;

Considerato che, visto il carattere decisorio della conferenza dei servizi, in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 49 lettera e, del D.Lgs 78/2010 a modifica dell'articolo 14 ter della Legge 241 del 07/08/1990, si considera l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Dato atto che il Dirigente dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

DI RINNOVARE ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i l'Autorizzazione Unica alla Ditta Poggio Metalli S.r.l. avente sede legale e operativa in Alessandria fraz. Spinetta M.go Zona Industriale D/5 – Partita IVA 01338620063 - nella persona del Legale Rappresentante Poggio Luigi nato ad Alessandria il 11/07/1941 - C.F. PGGLGU41L11A182U per attività di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] recupero [R4] [R12] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. riportati nell'allegato A "Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi all'impianto e relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva e recupero dei rifiuti (allegati B e C parte IV D.Lgs.152/06 e smi)"che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

1. I quattro allegati individuati con le lettere A, B, C, D formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Gli allegati A, B e C sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria, e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione e comprendono:
   Allegato A ELENCO RIFIUTI
   Allegato B PLANIMETRIA IMPIANTO
   Allegato C SCHEMA DI FLUSSO
   Allegato D APPROVAZIONE PIANO PREVENZIONE E GESTIONE ACQUE METEORICHE

2. Sono autorizzate le operazioni di recupero e smaltimento relativamente ai rifiuti di cui all'allegato A, elenco codici CER indicante le operazioni alle quali possono essere sottoposti i rifiuti, ai sensi degli Allegati B e C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con indicazione dei quantitativi di messa in riserva massima istantanea espressi in peso;

3. Le attività devono essere svolte nelle aree individuate in planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e riportata nell'Allegato B al presente provvedimento;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

4. Le operazioni di gestione e stoccaggio dei rifiuti vengono svolte secondo quanto indicato in Allega C nel quale è riportato lo schema di flusso relativo all'attività di deposito preliminare D15, messa riserva R13, scambio e recupero dei rifiuti R12 e R4;

5. L'Allegato D è costituito dall' Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acqu Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne e autorizzazione al recapit nella pubblica fognatura lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggi di aree esterne N.79/14/ppg, Prot.374 del 9/10/2014 della Ditta Poggio Metalli, pervenuto all Provincia di Alessandria con nota Prot. Prov. AL n. 96988 del 22/10/2014, contenente le prescrizion del caso, rilasciate da A.M.A.G. S.p.a. alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., ed acquisiti come allegato de presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditt Poggio Metalli S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati;

PUNTO B) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

1. Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di **2167 (duemilacentosessantasette) tonnellate**.
2. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti ammessi in impianto è di **9.500 (novemilacinquecento) tonnellate**.

I singoli quantitativi di messa in riserva istantanea ed annuale sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A al presente atto.

PUNTO C) – Requisiti tecnici , con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta.

1) L'attività autorizzata, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto, deve essere svolta seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta sia in sede di richiesta di autorizzazione ottenuta con Determinazione Dirigenziale DDAP1 - 27 – 2014, Prot. Gen. N. 6110 del 20/01/2014 con Determinazione Dirigenziale DDAP1 – 718 – 2014, Prot. gen. n. 114049 con Determinazione Dirigenziale DDAP1 - 376 - 2015 Prot. gen. n. 60576 del 09-07-2015 con Determinazione Dirigenziale **DDAB1 - 42 - 2015 Prot. gen. n. 20150107722 del 24-12-2015** sia in sede di rinnovo della succitata autorizzazione ed assunta dalla Provincia di Alessandria ai seguenti protocolli:
- n. 85812 del 17/09/2014
- n. 95913 del 17/10/2014
- n.103708 del 12/11/2014
- n. 6565 del 22/01/2015
- n. 15107 del 18/02/2015
- n. 29325 del 01/04/2015
- n 36311 del 23/04/2015
- n. 52835 del 16/06/2015
- n. 86625 del 16/10/2015
- n. 104235 del 15/12/2015
- n. 33206 del 18/05/2016
- n. 35356 del 26/05/2016

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

DDABI 772 2016

- n. 46038 del 08/07/2016

Tale documentazione tecnica, si richiama integralmente. Il dettaglio delle operazioni di recupero autorizzate, a cui possono essere sottoposti i singoli rifiuti individuati per codice CER, è specificato nell'Allegato A.

2) L'attività autorizzata alla ditta consiste in:
- **[R13]** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12
- **[R4]** - riciclo/recupero dei metalli e dei composti metalli
- **[D15]** - deposito preliminare
- **[R12]** raggruppamento dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento e separazione, con quelli ottenuti dalla selezione/cernita manuale, o direttamente in ingresso all'impianto

Le modalità di conduzione delle operazioni autorizzate vengono meglio specificate nello schema di flusso di cui **all'allegato C "schema di flusso relativo all'attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero dei rifiuti".**

I macchinari utilizzati nell'attività di gestione rifiuti, oltre a mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, sono i seguenti :

1. **Impianto macinazione cavi ELDAN SR matricola 1602HD;**
2. **Presso cesoia fissa Idromec spa matricola 32841**

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista o meno la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

L'operazione R12 consiste nel raggruppamento dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento e separazione, con quelli ottenuti dalla selezione/cernita manuale, o direttamente in ingresso all'impianto. Il raggruppamento deve essere finalizzato all'attribuzione a partite di rifiuti, **omogenee per provenienza e per caratteristiche merceologiche,** di un codice CER univoco senza dar luogo a materia prima, per il successivo avvio a recupero finale presso soggetti debitamente autorizzati. Il raggruppamento dei rifiuti deve inoltre essere effettuato in maniera tale che gli impianti di recupero finale, ai quali sono destinati i rifiuti in uscita dallo stabilimento, siano comunque autorizzati a ricevere anche i singoli codici CER oggetto del raggruppamento. **Lo stoccaggio dei rifiuti già sottoposti a raggruppamento, in attesa di essere avviato alle successive operazioni di recupero presso soggetti terzi, non deve superare la durata massima di giorni 90 (novanta).**

L'operazione R13 consiste nella messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12, sia che queste avvengano all'interno dello stabilimento della Ditta POGGIO METALLI S.R.L. che presso soggetti terzi regolarmente autorizzati.

Nelle suddette operazioni sono ricomprese inoltre le attività di riduzione volumetrica, la cernita e selezione, anche manuale, quando da tali operazioni non si ottengano materie prime secondarie (MPS) conformi ai dettami del DM 05.02.1998 e s.m.i.

L'operazione R4 consiste nel riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.

L'operazione D15 consiste nel deposito preliminare dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da D1 a D14, presso soggetti terzi regolarmente autorizzati.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Tali operazioni dovranno essere condotte esclusivamente presso le aree e postazioni di lavoro all'uopo identificate in planimetria generale dell'impianto, assunta quale allegato B al presente provvedimento.

PUNTO D) – Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

1 - I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente i mesi 12 .

2 – L'attività di deposito, stoccaggio e trattamento dei rifiuti dovrà essere svolta all'interno del capannone industriale e sulle aree meglio individuate **all'allegato B "planimetria"** dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento dei rifiuti.

3 – L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali.

4 – I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.

5 – Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

6 – Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate nel rispetto di quanto riportato nell'allegato B alla presente autorizzazione. I rifiuti devono essere stoccati in maniera tale da evitare miscelazioni accidentali e raggruppamenti non previsti dalla presente autorizzazione.

7 – le aree previste per la messa in riserva dei rifiuti non possono essere utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime recuperate o di altro materiale;

8 – l'area contrassegnata da RAD può essere utilizzata esclusivamente per lo stoccaggio dei rifiuti risultati positivi alle misure di radioattività in attesa del successivo allontanamento dall'impianto e non può essere adibito allo stoccaggio di altro materiale;

9 – Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa, ed in particolare il capannone industriale dove è ammesso lo svolgimento dell'attività, deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.

10 – La ditta deve adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri e di odori nell'ambiente circostante e negli ambienti di lavoro.

11 - Per quanto concerne la procedura di controllo radioattività per i rifiuti per i quali si rendono necessarie specifiche verifiche, si rimanda a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza ed

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

assunta con prot. n. 119134 del 18.12.2013. La strumentazione utilizzata per la tipologia di controlli citati (Rilevatore radioattività **Modello Radiation Alert Inspector EXP - serial: 23820-03790)**, dovrà essere sempre presente presso la sede dell'impianto e si dovrà verificarne periodicamente il corretto utilizzo.

12 – Qualora si dovessero verificare eventuali emergenze all'interno dell'impianto, dovranno essere immediatamente attivate le procedure indicate nella relazione tecnica presentata dalla Ditta ed assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 35359 del 26.05.2016. Copia di detta relazione deve essere sempre conservata presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo e del personale operativo. Tale relazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

13 – L'impianto e l'attività devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa antincendio, ed in particolare l'attività dovrà essere condotta nel rispetto del CPI ed alla richiesta successiva richiesta di rinnovo consegnata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria in data 10/02/2012 prot n. 1758 del 10/02/2012.
Per le attività ricadenti nella sopra citata normativa, ma non ricomprese nel C.P.I. succitato (ad es. depositi di carta, plastica, pneumatici, cavi, legno, ecc.), è fatto obbligo il rispetto dei limiti imposti dal D.P.R. 151/2011 , fatto salvo il rilascio di specifico provvedimento da parte del Comando VVFF;
Si precisa che la normativa in materia antincendio prevale giuridicamente rispetto al presente provvedimento e che, in caso, di eventuale contrasto con le limitazioni sopra indicate, si applicano i quantitativi previsti dalla normativa nazionale. Inoltre, per ulteriori eventuali limitazioni previste dal D.P.R. 151/2011 , in base ai materiali trattati in azienda ed all'attività svolta, si deve fare riferimento al suddetto decreto e alla normativa vigente in materia di antincendio;

14 – La Ditta deve garantire la regolare pulizia delle superfici interne oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti, e le medesime superfici impermeabilizzate dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza e di buono stato;
Dovrà essere garantito il mantenimento in buono stato anche delle superfici impermeabilizzate esterne al capannone, ove è ammesso lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti, aree che comunque sono interessate dalla viabilità dei mezzi in ingresso ed in uscita.

15 – L'intera area di deposito deve essere disinfestata e derattizzata, e le relative modalità di esecuzione dovranno preventivamente essere concordate con i competenti uffici dell' ASL-AL. In assenza di disposizioni specifiche da parte di ASL-AL la derattizzazione dovrà essere effettuata una volta l'anno.

PUNTO E) – Risorse Idriche.
La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".
Dovrà inoltre essere rispettato quanto espressamente contenuto nell'atto di approvazione del citato Piano di Prevenzione e Gestione rilasciato dal Gestore della Pubblica Fognatura – A.M.A.G. S.p.a. – con proprio atto n. prot. 374 del 09/10/2014 (ALLEGATO D);

PUNTO F) – Localizzazione dell'impianto.
L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al NCT foglio 177 mappale 74 del Comune di Alessandria Zona Industriale D5 Via Gambalera 172., all'interno dei capannoni industriali e sul piazzale asservito.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

PUNTO G) – Metodo di trattamento e recupero.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e di quanto riportato nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza depositata, anche nel rispetto della norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che si intende ritirare:

- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):
l'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà avvenire conformemente anche al D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49. In particolare la gestione dei Raee deve avvenire conformemente a riportato all'allegato VII "Modalità di gestione dei Raee negli impianti di trattamento di cui all'art.18 comma 2 descritti nella documentazione tecnica integrativa prot. n. 35359 del 26.05.2016. (modalità di raccolta, stoccaggio e trattamento che garantiscano la protezione dei Raee e evitino la dispersione di sostanze inquinanti, polveri, liquidi o vapori che possono essere contenute negli stessi e favorire le successive operazioni di trattamento e recupero, verifica della possibile presenza di materiali radioattivi in ingresso all'impianto, garanzia di stoccaggio al coperto delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi di smontati e dei materiali destinati al recupero, ecc.)

PUNTO H) – Limiti di emissione in atmosfera e Valutazione di impatto acustico per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
Non previsti nella presente autorizzazione.
Si richiamano:

- il parere del Servizio Tutela Energia Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria rilasciato con nota prot. n. 47281 del 12.07.2016 riferito alla Valutazione di impatto acustico ;
- la documentazione tecnica allegata all'istanza depositata, già dettagliata al punto C) 1 al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, cosi come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dalla ditta e protocollata dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 35359 del 26.05.2016 Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama integralmente.

PUNTO L) – Garanzie Finanziarie.

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 24/2002, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la **scadenza della stessa risulta essere il (SCADENZA 30/09/2026).**

La Ditta dovrà presentare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'istanza di rinnovo, almeno **180 giorni prima della scadenza**.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento; **l'autorizzazione, in ogni caso, è subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.**

La presente autorizzazione sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale Determinazione Dirigenziale DDAB1 - 42 - 2015 Prot. gen. n. 20150107722 del 24-12-2015 .

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattasi.

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

DDABI 772/2016

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo ed ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta Poggio Metalli S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

F.TO Il Dirigente della Direzione Ambiente
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio)

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO A

Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi all'impianto e relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva e recupero dei rifiuti

CER	Descrizione	Operazioni di recupero di cui	NUOVA Q.tà istan. in Ton	Zona di stoccaggio
120101	Limature, scaglie e polveri di metalli ferrosi	R4 R12 e R13	30	1
120102	Altre particelle di metalli ferrosi	R4 R12 e R13	30	
120103	Limature, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	45	2
120104	Altre particelle di metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	30	
160214	Apparecchiature fuori uso	R4 R12 e R13	50	3
160216	Comp. Rimosse da apparecchiature	R4 R12 e R13	80	
200136	Apparecchiature elettroniche ed eletriche	R4 R12 e R13	10	
200307	Rifiuti Ingombranti	R13 R12 D15	8	
170401	Rame, bronzo ottone	R4 R12 e R13	350	4
200140	Metallo	R4 R12 e R13	30	
150104	Imballaggi in metallo	R4 R12 e R13	15	
170402	Alluminio	R4 R12 e R13	200	5
170403	Piombo	R4 R12 e R13	30	6
170404	Zinco	R4 R12 e R13	10	7
170405	Ferro	R4 R12 e R13	50	8
170405	Acciaio	R4 R12 e R13	80	9
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4 R12 e R13	10	
170406	Stagno	R4 R12 e R13	25	10
170407	Metalli Misti	R4 R12 e R13	80	11
170411	Cavi diversi da 170411*	R4 R12 e R13	800	12
200139	Plastica	R13 R12 D15	4	13
020104	Rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)	R13 R12 D15	1	
120105	Limature e trucioli di materiale plastico	R13 R12 D15	15	
150102	Imballaggi in plastica	R13 R12 D15	1	
170203	Plastica	R13 R12 D15	1	
191204	Plastica e gomma	R13 R12 D15	36	
070213	Rifiuti plastici	R13 R12 D15	11	
020110	Rifiuti metallici	R4 R12 e R13	5	14
191202	Metalli ferrosi	R4 R12 e R13	50	
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 R12 D15	10	15
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	20	16
191203	Metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	50	

2167,00